

Roma, 23 marzo 2020

CIRCOLARE N. 8.133
Prot. n. 93.972/FISC

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

NORMATIVA FISCALE - Decreto Legge “Cura Italia” - Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Circolare Agenzia delle entrate n. 5/E del 20 marzo 2020

Facciamo seguito alla nostra circolare ANITA n. 8114 per informare che l’Agenzia delle entrate, con la circolare in oggetto, ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di accertamenti esecutivi.

L’articolo 83, comma 2 del decreto legge ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Ne consegue anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:

- in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
- in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Quindi per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era pendente alla data del 19 marzo, resta sospeso anche il termine di pagamento, e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

Per gli avvisi notificati in questo intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, e per il pagamento, è differito alla fine del periodo di sospensione, 16 aprile.

Inoltre, l’applicabilità dell’art. 68 “*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione*”, va riferita solo ai termini degli atti non pagati, e quindi che sono in carico all’Agente della riscossione.


Per gli accertamenti esecutivi, impugnabili fino al 9 marzo, i termini non possono essere sospesi fino al 31 maggio.

La Circolare chiarisce che a seguito dell’affidamento delle somme in carico all’Agente della riscossione, non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse a

cui applicare la sospensione disciplinata dall'art. 68, e che comunque l'esecuzione forzata da parte dell'Agente della riscossione resta sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento.

Nel rimandare alla lettura della Circolare in allegato inviamo i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -


- Circolare Agenzia delle entrate n. 5/E del 20 marzo 2020